



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22 bis DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi post-doc**
- Art. 3 - Modalità di selezione**
- Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione**
- Art. 5 - Bando di selezione**
- Art. 6 - Commissione giudicatrice**
- Art. 7 - Requisiti di partecipazione**
- Art. 8 - Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni**
- Art. 9 - Termine del procedimento**

TITOLO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 10 - Sottoscrizione del contratto di lavoro e relativa durata**
- Art. 11 - Rapporto di lavoro**
- Art. 12 - Proroga del contratto**
- Art. 13 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro**
- Art. 14 - Incompatibilità**
- Art. 15 - Incarichi extraistituzionali**
- Art. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali – Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito anche denominati "incaricati post-doc".
2. L'Università, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, può stipulare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 1 finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati o cofinanziati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento, relativi a persone, declinati al genere maschile, si intendono riferiti indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata minima di un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti di cui al comma 1 con il medesimo soggetto si applica anche in caso di conferimento da parte di istituzioni diverse e a periodi non continuativi.
3. Il termine massimo di cui ai commi precedenti è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi precedenti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione degli incaricati post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione del curriculum scientifico disciplinare e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di incarico post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di

finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è proposta dal Consiglio del Dipartimento o della struttura interessati ed eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, l'attivazione di incarichi post-doc è realizzabile con le procedure di seguito esposte:

- a) deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di uno stanziamento annuale di bilancio da ripartire fra i Dipartimenti o strutture interessati con l'indicazione del numero dei contratti spettanti a ciascuno sulla base di criteri predeterminati e del relativo importo unitario annuale, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge n. 240/2010;
- b) utilizzazione di finanziamenti esterni a carico di dotazioni ministeriali speciali, di progetti di ricerca, di attività conto terzi o con l'utilizzazione di risorse a seguito di convenzioni o rapporti negoziali con altri enti, ovvero con economie di gestione derivanti da risorse esterne riferite a progetti chiusi, ove necessario rendicontati, e certificati.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'importo unitario annuale dei contratti attivati ai sensi del comma precedente lett. b), fatto salvo il rispetto del limite minimo di cui all'art. 22 bis, comma 5, della L. n. 240/2010 si articoli, in relazione all'impegno richiesto, in una o più posizioni economiche di importo superiore, eventualmente prevedendo un importo massimo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare annualmente una calendarizzazione delle procedure selettive.

3. L'emanazione dei bandi per le procedure di cui al comma 1 **lettera a)** avviene a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero delle posizioni per le quali viene deliberata la procedura;
- b) le attività di ricerca cui è collegato il contratto, nonché le collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione che l'incaricato post-doc sarà chiamato a svolgere;
- c) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in funzione delle attività da svolgere;
- d) il docente responsabile dello svolgimento delle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione previste dal contratto;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo;
- f) il numero massimo di pubblicazioni, inclusa la tesi dottorale, che ciascun partecipante può allegare ai fini della valutazione secondo quanto stabilito all'art. 8;
- g) la possibilità che il colloquio si svolga in una delle lingue straniere specificamente individuate;
- h) le modalità di verifica delle attività svolte.

4. L'emanazione dei bandi per le procedure di cui al comma 1 **lettera b)** avviene a seguito di proposta del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, deve contenere le indicazioni di cui al comma 3 ed inoltre:

- a) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2;
- b) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto, sulla base di un'attestazione del Responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura interessata.

5. La delibera è trasmessa al Rettore per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione e la successiva approvazione. In seguito, l'ufficio competente provvede ai necessari adempimenti, ivi compresa la pubblicazione del bando.

Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4:

- a) i requisiti per la partecipazione di cui all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010;
- b) le modalità di selezione di cui all'art. 8;
- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il relativo termine, determinato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando e decorrente dal giorno successivo;
- d) l'avviso che l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con i relativi punteggi nonché data e ora delle convocazioni saranno successivamente pubblicati nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura;
- e) il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale.

2. Il bando è reso pubblico per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 e di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.

2. Ai fini della designazione quale componente della Commissione gli aspiranti devono far pervenire al Dipartimento o alla struttura una dichiarazione di non trovarsi in una delle seguenti situazioni preclusive:

- a) aver ottenuto nell'anno precedente alla data della dichiarazione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della L. n. 240/2010;

- b) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- c) essere in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche disposizioni di legge.
3. La Commissione è designata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato o della struttura interessata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di componenti stranieri, la deliberazione contiene anche la positiva valutazione di equivalenza di ruolo di cui al comma 1 e di congruenza delle competenze del componente con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
4. La deliberazione è immediatamente trasmessa al competente ufficio per l'emanazione del decreto rettorale di nomina, da effettuare, di norma, entro 10 giorni dal ricevimento. La decorrenza dei termini previsti nel presente comma e in quello precedente è sospesa durante il mese di agosto.
5. Hanno il dovere di astensione, possono essere ricusati o, in mancanza, revocati i componenti della Commissione che abbiano tra loro o con i candidati un rapporto di coniugio oppure di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso genere così come regolato dall'art. 1 commi 1-35 della Legge 20.05.2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 36 e ss. della medesima Legge.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza o anche con modalità mista le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Anche il colloquio potrà essere svolto in forma telematica, con le modalità previste dalla Commissione nella prima riunione. La data e l'ora della prima riunione, da svolgere entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, sono stabilite mediante accordo preliminare tra i Commissari.
7. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione del curriculum e del colloquio.
8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare, nel verbale della prima riunione, di non trovarsi in una delle incompatibilità previste tra loro al precedente comma 5.
9. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice; sono rimborsabili eventuali spese per missione a carico del Dipartimento o della struttura proponente.
10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Requisiti di partecipazione e presentazione della domanda

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del

titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente dalla Commissione giudicatrice al fine della partecipazione alla procedura, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, nonché quello degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022¹;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e comunicata all'interessato.

4. La domanda di partecipazione è presentata nel termine e con le modalità indicate nel bando.

Art. 8

Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene mediante valutazione, ove occorre, comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

2. La valutazione del curriculum, come sopra finalizzata, comprende anche un colloquio pubblico da svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. g).

3. Nel rispetto del comma 4, la Commissione determina nel seguente modo la ripartizione di 100 punti complessivi:

a) da 40 a 60 punti per i titoli;

b) da 40 a 60 punti per il colloquio.

4. Per la valutazione dei titoli, la Commissione farà riferimento ai seguenti elementi di valutazione:

a) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni presentate in relazione alle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione previste dal bando;

b) attinenza e rilevanza degli altri titoli presentati in relazione alle attività di cui alla lett. a);

5. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione dei titoli almeno il 60% del punteggio massimo previsto.

6. Il colloquio si svolge in forma di discussione dei titoli e delle pubblicazioni attinenti alle attività di cui al comma 4, lett. a); viene inoltre accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando.

¹ Trattasi dei c.d. Ricercatori tenure track (RTT)

7. Il procedimento prosegue per i candidati che hanno raggiunto un punteggio complessivo minimo di 60 punti.
8. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui ai commi precedenti, trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.
9. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione del verbale di cui al comma precedente, la Commissione è abilitata a prendere visione delle domande ammesse. In seguito, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto al comma 4.
10. La Commissione, tenuti in considerazione gli elementi indicati al comma 4, per ciascuno di essi procede collegialmente all'attribuzione del corrispondente punteggio, redigendo il relativo verbale comprensivo della data e dell'ora di convocazione al colloquio per ciascuno dei candidati ammessi.
11. Il verbale di cui al comma precedente è trasmesso al competente ufficio per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. d).
12. All'esito della valutazione di ciascun colloquio, la Commissione, tenuto conto del punteggio totale, redige un motivato giudizio finale complessivo per ogni candidato. Successivamente redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
13. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore e la verbalizzazione della graduatoria di merito, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 90 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, gli atti della procedura, con l'indicazione del vincitore e la graduatoria di cui al comma 1, ove approvati con decreto rettorale, sono pubblicati con apposito avviso all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. L'avviso reca i contenuti del decreto rettorale, sostituendo i nomi indicati in graduatoria con i corrispondenti codici di presentazione delle domande.
4. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 10, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione concorsuale.
5. In caso di rinuncia alla posizione concorsuale o di mancata presa di servizio del vincitore,

rispettivamente nel termine di cui al comma 4 ovvero in quello indicato nel contratto, su proposta del Consiglio di Dipartimento o della struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 30 giorni. E' escluso dal computo del termine il mese di agosto.

6. Con delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura, entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile proporre il conferimento di ulteriori contratti a candidati utilmente collocati in graduatoria, previa verifica di effettiva disponibilità della copertura finanziaria accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 10

Sottoscrizione del contratto di lavoro e relativa durata

1. Il rapporto con il titolare dell'incarico è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. L'Amministrazione, ai fini della sottoscrizione, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, fatta salva un'eventuale proroga con decreto rettorale. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tali termini. In tale caso, per il periodo decorrente dalla data del decreto di approvazione degli atti e fino alla summenzionata decadenza, il termine di cui all'art. 9 comma 6 si riterrà sospeso.

3. Il contratto deve indicare:

- a) la data iniziale e finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede di lavoro, indicata nel Dipartimento o nella struttura proponente;
- c) le attività di ricerca e di collaborazione all'attività didattica e di terza missione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) le modalità di verifica delle attività svolte;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto previste dalla legge e dei relativi termini di preavviso;
- g) il rinvio all'art. 2119 c.c. per quanto concerne le cause di recesso;
- h) il richiamo alle disposizioni applicabili in materia di proprietà intellettuale e di trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento e nel codice etico di Ateneo;
- j) l'indicazione della durata del periodo di prova pari a trenta giorni.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto con firma digitale dal titolare dell'incarico e dal Rettore o suo delegato. In caso di comprovata difficoltà valutata dall'ufficio competente, sarà ammessa la sottoscrizione autografa.
4. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
5. Al fine di verificare la rendicontazione delle ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare dell'incarico, ove occorra, è possibile l'utilizzo del sistema di *timesheet*.
6. In caso di recesso, esercitato nel rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 13 comma 6, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'incarico post-doc svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.
2. La competenza disciplinare è regolata dagli articoli 54, 55 e 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per quanto applicabili; il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nonché in materia di assistenza e tutela delle persone con disabilità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. e di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. In materia di aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per infermità e congedo straordinario si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957.
5. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzato da Enti del Servizio Sanitario Regionale in regime di convenzione assistenziale con l'Ateneo, da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali a quelle di competenza, previa richiesta del Direttore del Dipartimento o della struttura proponente.
7. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in tema di proprietà intellettuale e industriale.
8. Il Consiglio di Dipartimento o della struttura proponente, previo parere del Responsabile di cui all'art. 4, comma 3, lett. d), può autorizzare il titolare dell'incarico post-doc allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività di ricerca oggetto del contratto.
9. Il titolare dell'incarico post-doc deve svolgere con diligenza le attività di ricerca previste nel bando, quelle di terza missione a lui affidate e quelle di collaborazione alla didattica di Ateneo, compreso l'eventuale affidamento di insegnamenti nel limite massimo di 40 ore annue.

Art. 12

Proroga del contratto

1. Eventuali proroghe del contratto sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento o della struttura proponente nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'ufficio competente e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, sulla base di un'attestazione del responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura proponente, corredata dalla pertinente documentazione.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal Rettore, o suo delegato.
4. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità le prestazioni contrattuali sono sospese e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Art. 13

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine contrattuale o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
5. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente un corrispettivo rapportato al periodo corrispondente.

Art. 14

Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di

dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento delle attività assegnate.

4. Per tutto il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 15

Incarichi extraistituzionali

1. Ai titolari di incarichi post-doc si applicano, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e in quanto compatibili, le disposizioni contenute di cui al Capo II (art. 7 e seguenti) del Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori.

Art. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito nel rispetto del Decreto del Ministro di cui all'art. 22 bis comma 5 della Legge n. 240/2010.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

3. In caso di soggetti vincitori su bandi competitivi, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento assistenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente. La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile è assicurata dall'Ateneo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Disposizioni finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. In caso di procedure di selezione a valere su finanziamenti esterni, il Rettore, con proprio provvedimento, può prevedere una deroga dei termini procedurali ordinari stabiliti dal presente

Regolamento qualora essi non risultino compatibili con tutti gli adempimenti indicati dall'ente finanziatore.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione ed è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.